
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Durata irragionevole del processo: no al diritto all'equa riparazione in caso di lite temeraria e consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa

Pur rilevando che il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo spetta a tutte le parti a prescindere dal fatto che esse siano vittoriose o soccombenti, va confermato che vanno escluse le liti temerarie e quelle in cui si sia artatamente resistito. In particolare, se una domanda viene proposta prospettando l'illegittimità costituzionale della disciplina applicabile, prospettazione disattesa dal giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronuncia non ha determinato un patema d'animo suscettibile di indennizzo, appare plausibile e ragionevole e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, della infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 8.6.2015, n. 11828

...omissis...

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non resiste con controricorso, avverso il decreto della Corte di appello di Perugia che ha dichiarato inammissibile l'opposizione svolta in via incidentale dai ricorrenti ed accolto l'opposizione del Ministero revocando il decreto opposto con il quale a ciascuno dei richiedenti era stata liquidata la somma di Euro 5000 per la ritenuta durata irragionevole di un giudizio davanti al Tar.

Il provvedimento impugnato evidenzia che nel giudizio amministrativo era stata presentata istanza di fissazione nel 1995 contestualmente al ricorso e poi istanza di prelievo nel 2009 con inerzia per ben 14 anni nè era ravvisabile alcun patema d'animo trattandosi di questione riguardante l'asserita discriminazione del trattamento economico tra le forze di polizia ed i carabinieri già decisa da tempo.

Il ricorso lamenta:

- 1) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5 e successive modifiche, art. 6 CEDU, in relazione alla durata ragionevole del processo presupposto perché il diritto all'equa riparazione spetta indipendentemente dalla soccombenza mentre la Corte territoriale ha respinto la domanda dando rilievo risolutivo all'apoditticamente asserito esito di certo negativo del giudizio presupposto;
- 2) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5 e successive modifiche e dell'art. 6 CEDU in tema di danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo in ordine al ritenuto comportamento del tutto inerte nell'ambito del giudizio presupposto;
- 3) omesso esame di fatti decisivi essendo stata affermata l'inerzia in urto col dato di un processo presupposto durato 16 anni e 4 mesi. Si richiede decisione nel merito.

Ciò premesso e considerato che il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata, si osserva:

Questa Corte si è già pronunciata sulla durata ragionevole del processo nelle varie situazioni esaminate (Cass. n. 17686 del 2012;

Cass. n. 5924 del 2012 e altre conformi), occupandosi anche del risarcimento dei danni (Cass. 29.7.2013 n. 18239) e precisando che la proposizione collettiva del ricorso, se di per sè non integra una presunzione di affievolimento del danno, nell'ambito di una valutazione complessiva può costituire ragione di scostamento dai parametri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla CEDU purché la determinazione dell'indennizzo resti con questi compatibile (Cass. 23.7.2013 n. 17883) e che non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità (Cass. 12.6.2013 n. 14777).

E' stata anche affermata la possibilità di discostarsi dai criteri orientativamente indicati dalla CEDU e recepiti da questa Corte (Cass. 13.1.2008 n. 14, Cass. 1.3.2007 n. 4845 ex plurimis) in relazione al carattere della pretesa azionata nel processo presupposto (Cass. n. 12937/2012) mentre l'avvenuta perenzione non osta al riconoscimento dell'indennizzo (Cass. 21.1.2014 n. 15).

Nel caso di specie con i tre motivi di censura si attacca la ratio decidendi relativa al fatto che la soccombenza non osta al riconoscimento dell'indennizzo e quella relativa all'inerzia.

Questa Corte, peraltro, si è già pronunciata su identica questione e, pur rilevando che il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo spetta a tutte le parti a prescindere dal fatto che esse siano vittoriose o soccombenti, ha statuito che vanno escluse le liti temerarie e quelle in cui si sia artatamente resistito.

In particolare ha statuito che, se una domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina applicabile, prospettazione disattesa dal giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronuncia non ha determinato un patema d'animo suscettibile di indennizzo, appare plausibile e ragionevole e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, della infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto (Cass. 16.9.2014 n. 19478).

Peraltro, in questo modo, potrebbero essere proposte questioni totalmente infondate solo per poi formulare l'istanza di equo indennizzo sulla scorta della già prevista durata irragionevole del processo.

Ma, nella fattispecie, la manifesta infondatezza della questione era stata dichiarata con ordinanza n. 331 del 1999 per cui la consapevolezza della temerarietà dell'azione poteva essere configurata dopo tale data mentre rimane fermo il principio che il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo indipendentemente dal fatto che siano vittoriose o soccombenti.

Trattandosi di giudizio incoato nel 1995, decidendo nel merito, sulla scorta dei criteri indicati e di quelli specifici relativi ai giudizi davanti al TAR (Cass. n. 20617/2014) con particolare riferimento ai procedimenti seriali (Cass. n. 5914/2012, Cass. n. 8587/2012, Cass. n. 12937/2012) ed alla possibilità di valorizzare in senso riduttivo l'inerzia della parte nella tardiva presentazione dell'istanza di prelievo (Cass. n. 3271/2011), può essere riconosciuto un indennizzo di Euro 500 ciascuno per un solo anno, oltre le spese, come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e liquida Euro 500 in favore di ciascuno dei ricorrenti, nonché spese complessivamente in Euro 564 per il primo grado e 600, di cui 100 per spese vive, oltre accessori per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2015.